

**D.R.S. n. \_587 del 01/04/2026**

**X-Elio Italia 8 S.r.l.**

Impianto agro-fotovoltaico da 66,44 MWp (55 MW in immissione) denominato "Contessa"

A.U. con D.D.G. n. 26 del 16/01/2024

D.A. di PAUR n. 183/GAB del 13/06/2024

Opere di connessione alla rete RNT, da realizzarsi nei comuni di Santa Margherita del Belice (AG), Gibellina (TP) e Contessa Entellina (PA)

**Decreto di occupazione ex artt. 22-bis e 49 DPR 327/2001**

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici  
Il Dirigente del Servizio ad interim**

**VISTI** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

**VISTO** il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il R.D. 25/11/1940, n. 1969 e s.m.i. di approvazione delle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

**VISTO** il DPR 30/07/1950, n. 878 e s.m.i. concernente "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche*" e in particolare gli artt. 1 e 2;

**VISTE** la l. 7/08/1990, n. 241 e s.m. e la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa;

**VISTO** il D.lgs. 16/03/1999, n. 79 sul rassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2<sup>^</sup> periodo, il quale prevede che "*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (omissis), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030*";

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

**VISTO** il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità emanato con il DPR 8/06/2001, n. 327 e s.m.i., recepito nell'ordinamento regionale mediante il rinvio operato dall'art. 16 della L.R. 12/07/2011, n. 12;

**VISTO** il D.lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

**VISTO** il D.P. Reg. Sicilia 18/07/2012, n.48 con il quale è stato approvato *il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;

**VISTO** il D.P.Reg. Sicilia 18/07/2012, n.48 con il quale è stato approvato *il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;*

**VISTI** la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P. Reg. Sicilia 27/06/2019, n. 12, titolato *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;*

**VISTA** la L.R. 12/05/2022, n. 11 in materia di *“Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica”;*

**VISTO** il D.P.Reg. n. 3937 del 10/09/2025, con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 253 del 4 settembre 2025, è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

**VISTO** il D.D.G. n. 3040 del 31/12/2025 con il quale il Dirigente Generale dott. Carmelo Frittitta ha conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 3 *“Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici”* del Dipartimento regionale dell'Energia, alla dott.ssa Mara Fais, con decorrenza dall' 01/01/2026 al 31/03/2026;

**VISTO** il D.D.G. n. 26 del 16/01/2024 del DRE con cui la Società X-Elio 8 Italia s.r.l. Partita IVA 15860561008, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n.389, 00186 Roma, con domicilio digitale (PEC): xelioitalia8srl@legalmail.it (di seguito: Società), è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., a realizzare ed esercire un *“impianto agro-fotovoltaico denominato “CONTESSA” di potenza pari a 66,44 MWp (55 MW in immissione) e le opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di Contessa Entellina (PA), Foglio 8, P.lle 254, 267, Foglio 15 P.lle 3, 205, 206, 207, 208, 209, 382, 383, 606, 608, Comune di Santa Margherita di Belice (AG) Foglio 3, P.lle 43, 57, 62, 266, 284, Foglio 4, P.lle 1, 3, 9, 186; Sottostazione di Utenza: Comune di Gibellina (TP), Foglio 5, P.lle 284; Sottostazione della RTN: Comune di Gibellina (TP), Foglio 7, P.lle 115, 213, 214, 216, 219, 220; Cavidotto: Comune di Contessa Entellina (PA), Foglio 15, P.lle 90, 82, 233, 234, 221, 416, 599, 16, 1, 63, 48; Foglio 8, P.lle 245, 49, 244, 57, 58; Foglio 3, P.lle 267; Comune di Santa Margherita di Belice (AG): Foglio 3, Part.lle 262, 145, 40, 237; Comune di Salaparuta (TP), Foglio 32 Part.lle 6, Foglio 26 Part.lle 225, 174, 173, 98; Comune di Gibellina (TP): Foglio 39, P.lle 423, 425, 337, 302, 466, 424, 393, 301, 31, 190, 189; Foglio 40, Part.lle 66, 64, 62, 4, 344; Foglio 33 Part.lle 439, Foglio 31 Part.lle 448, 264, 263, 265, 372, 259, 255, 252, 219, 250, 217, 214, 212, 152, 151, 469, 148, 147, 146, 310; Foglio 33 Part. lle 290, 434, 334; Foglio 5, Part.lle 211, 213, 215, 219, 223, 224, 225, 226, 227, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 246, 249, 251, 211, 209, 192, 193; Foglio 21, Part.lle 318, 219, 122; Foglio 22, part.lle 308, 306, 139, 140, 141, 142, Foglio 6 Part.lle 1, Foglio 7 Part.lle 220, 219, 115, 216”;*

**VISTO** il D.A. n. 183/GAB del 13/06/2024 di P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., rilasciato alla Società per succitato progetto relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato *“CONTESSA ”* di

potenza pari a 66,44 MWp (55 MW in immissione) nonché di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla con-nessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Contessa Entellina (PA), Santa Margherita di Belice (AG), Gibellina (TP) e Salaparuta (TP);

**VISTA** l'istanza, assunta al prot. n. 37365 del 27.11.2024 in entrata del DRE, con la quale la Società ha chiesto l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione/asservimento ex artt. 22-bis del DPR 327/2001, nonché l'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione/asservimento ex art. 49 del citato DPR, per gli immobili di cui al piano particellare allegato, riportante l'indicazione delle ditte catastali, e la determinazione delle indennità da offrire in via provvisoria;

**PRESO** atto che la Società ha individuato i tecnici incaricati di accedere ai fondi per la redazione dei verbali di immissione in possesso: Claudio Rizzo, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, Dario D'Angelo, nato a xxxxxx il xxxxxxxx; Giovanni Caternicchia, nato a xxxxxx (AG) il xxxxxxxx;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza, nonché l'integrazione documentale assunta al prot. n. 3170 del 29/01/2026 in entrata del DRE con cui è stata integrato il piano particellare e la planimetria generale e di dettaglio, necessaria al completamento dell'istruttoria;

**VISTA** la richiesta di ulteriore integrazione trasmessa dal Dipartimento con n. prot. 9106 del 9/03/2026 in uscita del DRE, e la successiva integrazione da parte della Società assunta al n. prot. 0009826 del 13/03/2024 in entrata del DRE, contenente il piano particellare corretto con la specifica delle singole indennità da riconoscersi in via provvisoria;

**CONSIDERATO** che il campo denominato "*Superficie da occupare con vincolo preordinato alla servitù\esproprio mq: F=DxE*" debba leggersi come "*indennità definitiva di asservimento*";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12, co. 3, del suddetto D.Lgs. 387/2003, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

**CONSIDERATO** che l'art. n. 4 del decreto di autorizzazione ha apposto il vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, come da piano particellare allegato al progetto. Lo stesso decreto ha autorizzato la Società a potere attivare, ove necessario le procedure espropriative ottemperando alle disposizioni del D.P.R. 8/01/2001, n. 327 nonché, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II dell'anzidetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775;

**CONSIDERATO** che l'art. 2 del predetto decreto ha ribadito la pubblica utilità dell'opera, decorrente dall'emissione del PAUR;

**VISTA** la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 6/09/2011, n.159, prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0041594\_20260130 effettuata al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000

**VISTO** l'art 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” per cui il provvedimento, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo, nonché dell'A.U., in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

**VISTA** l'attestazione del versamento della tassa di concessione di € 181,00, effettuato, in data 17/12/2025, tramite piattaforma PAGOPA;

**RITENUTO**, in ragione delle motivazioni esposte dalla Società, di potere accogliere l'istanza formulata dalla Società nei termini e con le precisazioni che seguono;

## **DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, è determinata l'indennità provvisoria di occupazione e l'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR 327/2001, in favore di **Società X-Elio 8 Italia s.r.l. Partita IVA 15860561008, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n.389, 00186 Roma, con domicilio digitale (PEC): xelioitalia8srl@legalmail.it (di seguito “Società”)**, dei beni immobili individuati negli allegati elaborati grafici di cui all' “*Allegato A*” (composto da n. 14 pagine) e nel piano particellare “*Allegato B*” (composto da n. 7 pagine) contenente l'indicazione delle ditte catastali, la superficie da occupare e asservire degli immobili necessari alla realizzazione e all'esercizio dell' “*impianto agro-fotovoltaico denominato “CONTESSA” di potenza pari a 66,44 MWp (55 MW in immissione) e le opere connesse ed infrastrutture indispensabili*”.

**Art. 2)** E' autorizzata l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, ex art. 49 del DPR n. 327/2001, per le necessità e durata del cantiere o dell'espletamento delle procedure espropriative e/o di asservimento, degli immobili descritti nell' “*Allegato B*”, e graficamente rappresentati nell' “*Allegato A*”.

**Art. 3)** Sono contestualmente disposte, come riportate nel piano particellare (“*Allegato B*”), le indennità da riconoscere in via provvisoria alle ditte catastali, determinate in via urgente, senza particolari indagini o formalità, fatte salve le successive determinazioni sulle eventuali osservazioni prodotte dalle medesime ditte catastali proprietarie in ordine alle indennità offerte, a seguito dell'esecuzione del presente provvedimento.

**Art. 4)** Sono esclusi dalla presente autorizzazione all'occupazione e asservimento, anche qualora inseriti nel piano particellare, tutti i beni immobili costituenti beni demaniali dello Stato o degli Enti locali. Per tali beni la Società dovrà provvedere mediante procedura di sdemanializzazione, ovvero mediante accordi di tipo convenzionale con l'Ente proprietario al fine di autorizzare l'occupazione provvisoria nelle more del procedimento di sdemanializzazione.

- Art. 5)** L'occupazione è sottoposta alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Società quanto previsto dai seguenti articoli in materia di notificazioni e comunicazioni.
- Art. 6)** Il presente decreto, a cura e spese della Società, sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per gli atti processuali civili (art. 137 ss. c.p.c.).
- Art. 7)** L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili (art. 137 e ss. c.p.c.) alle ditte catastali almeno 20 giorni prima della data in cui avranno luogo le operazioni e affisso all'Albo Pretorio dei Comuni ove sono situati gli immobili interessati.
- La medesima comunicazione deve essere, nel medesimo termine, inviata al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia (*dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it*) al fine di consentire la partecipazione alle operazioni d'immissione in possesso tramite proprio delegato. Gli oneri delle predette attività sono integralmente a carico della Società.
- Art. 8)** Ai fini dell'esecuzione del presente decreto, la Società è autorizzata ad accedere agli immobili interessati dalle opere di connessione e di accesso all'impianto, di cui al predetto piano particellare, con il tecnico incaricato e indicato nelle premesse del presente provvedimento, , con la strumentazione, con il personale di aiuto, e con l'eventuale assistenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'occupazione, al fine della redazione dei verbali di consistenza e immissione in possesso. I predetti verbali, completi dei dati anagrafici di tutti i partecipanti, dovranno essere redatti in contraddittorio con le ditte catastali e, in loro assenza - o in caso di eventuale rifiuto di sottoscrizione - con l'intervento di due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 24 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, ossia i titolari di diritti reali o personali sul bene, ivi compresi gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.
- Art. 9)** Chiunque si opporrà alle operazioni dei tecnici designati della Società incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'ordinamento, salvo che il fatto costituisca più grave fattispecie di reato prevista e punita con l'applicazione di sanzioni penali.
- Art. 10)** Il presente decreto perde efficacia ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, mediante l'immissione in possesso e la redazione del verbale di cui all'art. 24 del DPR n. 327/2001.
- Art. 11)** Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio o asservimento nel termine di cinque anni, di cui all'articolo 13, co. 4 del DPR 327/2001, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità (A.U. con D.D.G. n. 26 del 16/01/2024).
- Art. 12)** L'indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall'art. 50, comma 1, del DPR n. 327/2001, in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di corresponsione dell'indennità.
- Art. 13)** I proprietari degli immobili interessati dai lavori, ex art. 45 del DPR 327/2001, hanno il diritto di stipulare con la Società l'atto di cessione del bene, o della loro quota di proprietà, fino alla data in cui è eseguito il presente decreto.

**Art. 14)** Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha diritto agli interessi sulla indennità nella misura del tasso legale, sino al momento dell'avvenuto deposito presso la Ragioneria competente.

**Art. 15) Nel caso di NON ACCETTAZIONE** dell'importo delle indennità provvisoriamente offerte, i proprietari entro i trenta giorni (30) successivi all'immissione in possesso, potranno presentare osservazioni scritte, depositare documenti, nonché chiedere la nomina del collegio tecnico ai sensi dell'art. 21 DPR n. 327/2001 al fine della verifica e rideterminazione dell'indennità offerta.

I proprietari potranno comunicare a questo Servizio (Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 3, Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, viale Campania, 36 - 90144 Palermo, ovvero alla pec: *dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it*) la **non accettazione dell'indennità e l'intenzione di avvalersi della procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 per la rideterminazione dell'indennità offerta**, eventualmente designando un tecnico di propria fiducia e comunicandone i contatti.

Nel caso in cui non venga, successivamente, condivisa la relazione finale del Collegio, è successivamente possibile proporre l'opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. n. 327/2001.

**Art. 16) Nel caso di ACCETTAZIONE** dell'importo dell'indennità provvisoriamente offerta, i proprietari degli immobili interessati dai lavori, entro i trenta giorni (30) successivi alla immissione in possesso, potranno comunicare l'**accettazione** alla Società e al Dipartimento Energia con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui i proprietari abbiano condiviso la determinazione dell'indennità, sono tenuti a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

I proprietari, ai fini della successiva liquidazione delle indennità riconosciute per l'espropriazione/asservimento/occupazione, nella misura concordata, sono tenuti a depositare ai sensi dell'art. 20, comma 8, del DPR 327/2001 nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene. La Società beneficiaria dell'espropriazione provvederà a effettuare il pagamento dell'indennità divenuta così definitiva secondo le modalità, i tempi e le forme pubblicitarie di cui all'art. 22, c. 3 del D.P.R. n. 327/2001.

**Art. 17)** In ogni caso, in assenza di comunicazione da parte dei proprietari (di rifiuto o accettazione) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, le indennità provvisorie sono da intendersi rifiutate.

**Art. 18)** La Società è onerata, in seguito del decorso del superiore termine, di formare l'elenco delle indennità provvisorie accettate e di quelle rifiutate dai proprietari, e trasmetterlo al Dipartimento Energia unitamente all'istanza di autorizzazione al deposito delle indennità non accettate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio. La Società è onerata di distinguere tra le indennità espressamente rifiutate e quelle rifiutate per

silenzio-rifiuto, dando atto delle contestazioni e delle eventuali richieste di rideterminazione ex art. 21 DPR 327/2001 pervenute.

- Art. 19)** Ogni onere derivante dall'attività ablativa compiuta dalla Società - ivi inclusi quelli da contenzioso o comunque connessi, ivi inclusi quelli per l'espletamento delle procedure ex artt. 21 e 54 DPR 327/2001 – sono a carico della medesima Società beneficiaria, che è tenuta a manlevare l'Amministrazione regionale da ogni spesa, o onere, diretto o connesso.
- Art. 20)** La Società è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'energia l'avvenuto termine dei lavori e dell'occupazione temporanea, al fine di disporre il sopralluogo per la verifica dell'avvenuto ripristino delle aree, la quantificazione degli eventuali danni agli immobili e soprassuoli interessati dagli interventi, nonché la determinazione delle indennità.
- Art. 21)** La Società è onerata, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, dei seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del suddetto decreto in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate ubicato in Sicilia, avendo cura di restituire a questo Servizio 3 del DRE, l'attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della stessa;
  - curare la pubblicazione del decreto per estratto nella G.U.R.S., dandone comunicazione a questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 22)** La Società è onerata di comunicare tempestivamente a questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ogni variazione concernente il proprio assetto ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 23)** Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 24)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia qualificato interesse.

**Il Dirigente del Servizio ad Interim**  
*Dott.ssa Mara Fais*